

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1996

Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea
da parte dei dottori commercialisti

ONOREVOLI SENATORI. - Il principio generale del riscatto del periodo legale del corso di laurea è ormai da tempo introdotto nel sistema previdenziale italiano sia dalla legislazione del pubblico impiego che da quella dell'impiego privato, come pure dalla legislazione che disciplina le casse di previdenza dei liberi professionisti (avvocati, ingegneri, notai, eccetera).

Con il presente disegno di legge si intende colmare un vuoto normativo che penalizza una categoria di liberi professionisti determinando una ingiustificata disparità di trattamento.

L'introduzione del diritto di riscatto del periodo legale del corso di laurea consente, anche ai dottori commercialisti, di godere

del relativo trattamento riconosciuto in via generale ai lavoratori dipendenti e alle categorie professionali e costituisce un doveroso adeguamento della normativa previdenziale di quella categoria.

Il presente disegno di legge, sostanzialmente equivalente a quello utilizzato per l'introduzione dell'istituto nella Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali, mentre statuisce il diritto rinviando la regolamentazione delle modalità, dei contributi e dei termini alla delibera del Comitato dei delegati della Cassa, sottoposta all'approvazione del concerto tra i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, assicura la conformità al principio dell'equilibrio tecnico attuariale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, attivi e pensionati, possono riscattare, ai fini pensionistici, il periodo legale dei corsi di laurea necessari per l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti.

2. Il riscatto di cui al comma 1 può essere richiesto ed ottenuto solo da coloro che non ne usufruiscono presso altra cassa o altro ente previdenziale.

3. Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo saranno stabiliti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Comitato dei delegati della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando l'equilibrio tecnico attuariale della Cassa di previdenza.

4. L'approvazione si intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

